

Cittadinanza e nazionalità: il caso della Bosnia Erzegovina

CATERINA QUADRIO

1. OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE. L'ATTUALE BOSNIA ERZEGOVINA: NASCITA E COMPOSIZIONE

La Bosnia Erzegovina è tra gli Stati plurinazionali più atipici oggi esistenti. Appartenente alla Federazione delle Repubbliche socialiste della Jugoslavia (FRSJ), prima del conflitto che ne ha causato la dissoluzione, si caratterizzava per una peculiare multi etnicità, in base alla composizione della propria popolazione e per i modi in cui quest'ultima si distribuiva nel territorio. Tra il 1992 e il 1995, gli scontri armati e la crisi politica hanno completamente alterato la struttura del Paese. Dalla fine del conflitto, le relazioni tra le diverse nazionalità hanno causato frizioni e problemi, gestiti con difficoltà, sia a livello interno che internazionale. Infatti, la popolazione è suddivisa in numerosi gruppi 'etnici' e 'nazionali' e nonostante i correttivi posti in essere, lo Stato è in una condizione di stallo politico-istituzionale.

La Costituzione della Bosnia Erzegovina, prevista come quarto allegato agli accordi di pace di Dayton¹, all'articolo 1, I comma, asserisce che la Repubblica di Bosnia Erzegovina, definita con il nome di Bosnia Erzegovina, è la continuazione dello Stato precedente, pur essendo composta da due entità (*Entities* nel testo in-

¹ "General Framework Agreement for Peace" e relativi annessi in *International legal materials*, 1996, pp. 75 e ss.

glese), la Federazione di Bosnia Erzegovina, a maggioranza croata musulmana, e la *Republika Srpska* (Nikolić 2002)²; a queste si aggiunge il distretto di Brčko, creato attraverso la supervisione internazionale come singola unità amministrativa e di auto-governo locale. La federazione di Bosnia Erzegovina, a sua volta, è suddivisa in dieci cantoni, su base etnica. Dal punto di vista amministrativo e burocratico, l'intero apparato, quindi, conta tredici governi e parlamenti tra Stato centrale, cantoni della Federazione, *Republika Srpska* e distretto di Brčko, con un totale di più di 130 ministri per una popolazione che, all'ultimo censimento, risultava di circa tre milioni e settecentomila abitanti³.

La Costituzione costituisce un atto molto particolare, in quanto annesso a un trattato internazionale, e si discute se possa essere considerata come un atto di natura costituzionale autodeterminata e sovrana, dato che non è stato approvato da un competente organo costituente della Bosnia Erzegovina (Nikolić 2002, 189). Nel preambolo della Costituzione è riportato che «bosniaco-musulmani (definiti bosniacchi), croati e serbi, come popoli costitutivi (unitamente ad altri popoli) e i cittadini della Bosnia Erzegovina, con il presente atto, decidono che la Costituzione della Bosnia Erzegovina proclama quanto segue». Tuttavia la Costituzione è stata adottata da parte dei firmatari degli accordi di Dayton: la Bosnia Erzegovina, rappresentata da Alija Izetbegović che ne è stato presidente dal 1990 al 1996 e membro della Presidenza dal 1996 al 2000, la Croazia, il cui rappresentante era il suo presidente Franjo Tuđman, e la Repubblica federale di Jugoslavia, rappresentata dal suo presidente Slobodan Milošević; inoltre vi è stata la partecipazione dei rappresentanti dell'Unione europea, della Francia, della Germania, della Russia, della Gran Bretagna e degli Stati Uniti.

La grande influenza della comunità internazionale è evidente e pertanto non si può parlare della Costituzione come espressione della volontà dei tre popoli costitutivi. Essa venne inoltre approvata senza seguire alcun procedimento costituente. Analizzandone il contenuto dal punto di vista della teoria e della prassi costituzionale, essa risulta indebolita quale legge fondamentale dello Stato (Nikolić 2002, 190; Moratti 2004).

Il sistema costituzionale e il regime politico della Bosnia Erzegovina si basano sui principi proclamati dalla Costituzione, in parte nel suo preambolo. La formazione e l'ordinamento della Bosnia Erzegovina, in forma di Stato, sono fondati

2 Secondo l'opinione del giurista serbo Pavle Nikolić, nel caso dello Stato bosniaco non si può affermare la validità del principio della continuità, in quanto si è in presenza della costituzione di un nuovo Stato. Infatti, si è riconosciuto uno Stato che formalmente non esisteva e durante il conflitto le parti che lo componevano non costituivano lo Stato, ma erano controllate da differenti fazioni in lotta. A suo parere, quindi, non si può affermare l'esistenza di uno Stato bosniaco per il periodo 1991-1995. Si tratta di una continuità voluta dalla comunità internazionale, ma incompleta, appunto, perché non vi è stata la continuità interna tra la Repubblica socialista di Bosnia Erzegovina, che componeva la Federazione delle Repubbliche della Jugoslavia, e l'attuale formazione statale. Bisogna osservare, però, che lo Stato che venne riconosciuto dalla comunità internazionale nel 1992, ha mantenuto intatti i suoi confini nonostante la guerra.

3 Dati ricavati dal sito dell'Agenzia nazionale per la statistica della Bosnia Erzegovina, consultabile al sito internet: <http://www.bhas.ba/>

sulla convinzione che «democratic governmental institutions and fair procedures best produce peaceful relations within a pluralist society» (Preambolo). La Bosnia Erzegovina è un «democratic state, which shall operate under the rule of law and with free and democratic elections» (art. 1 comma II). Tuttavia la Costituzione contiene un esplicito riferimento agli *standard* e alle norme di diritto internazionale (art. II e preambolo), dichiarando in particolare la prevalenza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo su «ogni altra legge». Nonostante ciò, l'assetto costituzionale ha comportato la cristallizzazione delle spinte nazionalistiche scaturite dal conflitto.

Appare quindi utile analizzare gli eventi che nella storia recente hanno interessato la Bosnia Erzegovina utilizzando il principio di nazionalità quale punto di osservazione.

2. PRINCIPIO DI NAZIONALITÀ E DIRITTI DI CITTADINANZA

L'idea di nazione come origine comune che definisce l'esistenza e l'identità di un gruppo sociale è di formulazione antica⁴, ma è con il Romanticismo (Chabod 2002) e lo storicismo giuridico che la nazione diventa il fondamento legittimante l'esercizio della sovranità e sua giustificazione, sancendo lo stretto legame esistente tra sovranità nazionale, rappresentanza politica e principio di maggioranza (Chabod 2002, 20-21). Gli elementi costitutivi dello Stato moderno sono ritenuti, secondo una concezione tradizionale, sovranità, territorio e popolo (Hobsbawm 2002, 88; Grilli di Cortona 2003, 102 e ss.). La sovranità si riferisce al potere, esercitato autonomamente e non dipendente da nessun altro potere, al quale è sottoposta la comunità politica. L'autorità sovrana, cui spetta l'esercizio del potere e l'organizzazione dell'ordinamento, si esercita su un territorio e una popolazione. I singoli, che costituiscono il terzo elemento dello Stato, sono i destinatari di diritti e obblighi (Cossutta 1999, 63; Grilli di Cortona 2003, 47). La cittadinanza diviene il concetto inclusivo che regola il rispetto dei doveri e il godimento dei diritti, come pure la possibilità di scelta della rappresentanza nell'ordinamento attraverso il voto (Grilli di Cortona 2003, 50).

La cittadinanza riveste notevole importanza quale presupposto per l'attribuzione di categorie particolari di diritti, nello specifico, politici e civili ed è stata tradizionalmente considerata materia rientrante nella competenza esclusiva dei singoli Stati (Clerici 1989, 113; Romanelli Grimaldi 1988, 4). Tuttavia, a livello internazionale, sono stati posti dei limiti a questa competenza, anche tramite norme internazionali consuetudinarie che si impongono *erga omnes* nella comunità internazionale.

Nel secondo dopoguerra, si è avvertita la necessità di aggiungere ai tradizionali diritti individuali, in particolare di libertà e uguaglianza, nuovi diritti col-

⁴ Etimologicamente il termine deriva da *natio-nascor* (nascita-nascere) e implica il riferimento a un'origine comune, che può costituire indicazione di un originario legame di sangue.

lettivi (Facchi 2001, 21). Relativamente a cittadini che si riconoscono per cultura, tradizioni, lingua e religione come appartenenti a un gruppo numericamente inferiore rispetto alla maggioranza della popolazione di uno Stato, cominciano a delinearsi forme di tutela, si promuovono politiche e comportamenti tesi a salvaguardare i caratteri costitutivi delle comunità all'interno dello Stato e diritti che siano riconosciuti ed esercitabili dalla collettività stessa (Facchi 2001, 21 e 95; Zanghì 1993, 417).

La definizione di diritto collettivo sottintende, però, l'esigenza del riconoscimento di comunità nazionali minoritarie e il bisogno di misure concrete. Queste ultime possono determinare richieste di autogestione, autonomia, spazi di libertà nell'ordinamento statale, provocando a volte contrasti e resistenze da parte delle autorità statali. La definizione stessa di gruppo minoritario ha avviato un dibattito a livello internazionale che non ha ancora ottenuto soluzioni univoche.

Con riferimento al caso bosniaco, in presenza di tre distinte nazionalità e di diversi gruppi minoritari, si potrebbe individuare come forma di garanzia avanzata la tutela dell'identità politica di ogni comunità nazionale, quale quella attuata da parte dello Stato per tramite dell'autonomia e dell'autogoverno. Questi ultimi prevedono che da un lato la nazione maggioritaria, all'interno di uno Stato, rinunci a identificarsi in maniera esclusiva con lo Stato stesso, dall'altro che i gruppi nazionali minoritari limitino le rivendicazioni secessioniste in modo da permettere, nell'eterogeneità, lo sviluppo e la realizzazione dello Stato in ambito istituzionale.

Le disposizioni che riguardano le minoranze nazionali – da quelle contenute nel Patto sui diritti civili e politici⁵ a quelle della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali⁶ – non annoverano, però, l'autonomia tra gli strumenti di protezione delle minoranze, anche se la Convenzione quadro contempla forme di tutela di diritti collettivi oltre che individuali (Conetti 2006, 3658 e ss.). L'autonomia, peraltro, si contraddistingue come un istituto del diritto interno e non del diritto internazionale. A spingere gli Stati verso soluzioni di decentramento e di autonomia sono ragioni che derivano dall'evoluzione dei rapporti interni fra le sue componenti. Nel caso in cui lo Stato si caratterizzi per la forte presenza di gruppi di nazionalità differente (come nel caso bosniaco), è nella visione di un'organizzazione statale multiculturale e multinazionale che può realizzarsi la pacifica convivenza, in cui le singole identità locali possono formare una realtà comune nei confronti dello Stato, a prescindere dal gruppo di appartenenza. Alla soluzione federale si giunge attraverso un'organizzazione

5 “Resolution 2200A (XXI)”, in *United Nations Treaty Series*, vol. 999, pp. 171 e ss., reso esecutivo in Italia con l. n. 881 del 25 ottobre 1977, in *Gazzetta Ufficiale*, n. 333, s.o. del 7 dicembre 1977.

6 “Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali”, Strasburgo I febbraio 1995, *Series Treaties Council of Europe (STCE)*, n. 157 entrata in vigore il I febbraio 1998 consultabile al sito <http://conventions.coe.int/Treaty/>, legge di autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia del 28 agosto 1997, n. 302 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215, s.o., del 15 settembre 1997).

politica, nella quale le attività di governo sono divise tra governi delle entità federate e un governo centrale, di modo che ciascuna struttura istituzionale abbia propri settori di competenza, all'interno dei quali possa assumere decisioni (Reposo 1993, 3; Grilli di Cortona 2003, 67). Tale disegno, però, proprio in Bosnia Erzegovina, risulta di difficile realizzazione.

2.1 *Il sistema federale jugoslavo*

Nella Repubblica federativa socialista di Jugoslavia (Rfsj) la forma federale adottata si caratterizzava per diversi aspetti di originalità. La Rfsj venne creata a seguito del secondo conflitto mondiale sotto la guida del maresciallo Josip Bros Tito, che aveva condotto la guerra di liberazione partigiana nei territori del vecchio Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e che aveva ottenuto l'avallo della comunità internazionale, come capo di una nuova entità statale, prima sotto la guida politica del Cominform, poi, dopo il 1948, come *leader* di un Paese indipendente definito non allineato. La forma federale prescelta, per riunire in un'unica istituzione statale le diverse entità che la componevano, ha rappresentato un risultato innovativo, che ha resistito per cinquant'anni nonostante le molteplici spinte centrifughe presenti al suo interno.

Il carattere centralistico dei regimi comunisti, in generale, e del sistema socialista jugoslavo, in particolare, riuscì a neutralizzare inizialmente tutte le potenzialità autonomiste stabilite dalla Costituzione: era un federalismo che faceva da cornice a un sistema politico in grado di condizionare i comportamenti degli attori interni. D'altra parte il partito unico, l'ideologizzazione dei processi costituzionali, i poteri militari unificati e la figura carismatica del maresciallo Tito rendevano tale federalismo più centralizzato di quanto stabilito costituzionalmente e di quanto sarebbe tollerabile nel quadro dalla stessa definizione di federalismo.

Altra particolarità del sistema jugoslavo, che comportò non poche difficoltà al momento dello smembramento di cui lo Stato federale fu oggetto, era la disciplina della cittadinanza.

Nella Repubblica Federativa Socialista Jugoslava, lo *status* di cittadino si articolava in tre livelli. La cittadinanza jugoslava era garantita a chiunque nascesse da genitori jugoslavi. Grazie a essa si accedeva, in linea di principio, a tutti i diritti civili e politici. Vi era poi un'ulteriore istituzione, la «cittadinanza di una Repubblica», in base alla quale le persone venivano formalmente iscritte nel Registro dei cittadini di una delle sei Repubbliche, che costituivano, fino al 1991, lo Stato federativo jugoslavo. Lo *status* della «cittadinanza di una Repubblica» era poco conosciuto dalla gente comune (Zorn 2003, 93), anche se venne introdotto con la Costituzione federale del 1974 e poi recepito all'interno delle Costituzioni delle singole Repubbliche. Moltissime persone erano infatti completamente ignare di quale fosse la loro condizione in quanto «cittadini di una Repubblica». Tale classificazione era, invece, registrata negli archivi di polizia, dove veniva integrata

da un'ulteriore informazione relativa alla cosiddetta «identità etnica»⁷. Vi era, infine, un terzo livello, determinante sotto il profilo dei diritti civili, ma sconosciuto al di fuori del contesto federativo, multi-nazionale e multi-culturale della Repubblica jugoslava: la cosiddetta «residenza permanente» (*stalno prebivališće*). La «residenza permanente» era una prerogativa che consentiva di fruire della quasi totalità dei diritti civili: casa, lavoro, istruzione, assistenza sanitaria. Solo attraverso essa i cittadini jugoslavi diventavano 'cittadini' nel pieno senso del termine, secondo un'accezione di 'cittadinanza' funzionale e relazionale e non d'appartenenza 'etnica o nazionale'. Grazie a questi tre livelli i diritti civili basilari erano garantiti in egual misura a tutti gli individui. In base alla «residenza permanente», e non all'iscrizione nel Registro dei cittadini di una Repubblica, quanti erano in possesso della cittadinanza jugoslava potevano esercitare il diritto di voto nei *referendum* e alle elezioni amministrative. Tuttavia, al momento della dissoluzione della Jugoslavia, questo triplice livello di cittadinanza ha creato non poche difficoltà agli individui con residenza permanente diversa dalla cittadinanza di una delle Repubbliche socialiste.

Inoltre il federalismo socialista jugoslavo presentava altri aspetti di criticità. A livello federale vi era un inefficace sistema di esecuzione delle decisioni e mancavano strumenti per l'applicazione delle leggi.

2.2 La crisi jugoslava

Con gli anni Ottanta del secolo scorso, in un contesto reso difficile dalla morte di Tito, dalle incertezze economiche e dal malcontento politico, i conflitti fra le nazionalità si fecero più marcati. L'alto tasso di disoccupazione, l'inflazione galoppante, l'ingente debito estero erano tutti elementi che ostacolavano l'assunzione di decisioni forti da parte del governo federale in un'atmosfera di crescenti disagi tra le Repubbliche, che richiedevano sempre maggiore libertà rispetto alle ingerenze del potere centrale. Per altro, i differenti livelli di sviluppo economico, tra il nord più avanzato e ricco di risorse e il meridione più arretrato, accentuavano le difficoltà di convivenza fra le repubbliche. Nel 1989, il Kosovo e la Vojvodina vennero private delle forme di autonomia che erano state loro attribuite in precedenza; con ciò la Serbia acquistò un enorme potere in seno alla presidenza collettiva, dove le diverse componenti avevano potere di veto sulle delibere.

Il presidente della Serbia, Milošević, puntava a una riforma della struttura statale, individuando nei meccanismi federali di assunzione delle decisioni

⁷ Nella Costituzione della RFSJ del 1963 si affrontò la questione nazionale, introducendo il termine nazionalità (*narodnost*) al posto di minoranze nazionali (*nacionalne manjine*) e riaffermando la condizione di Stato multinazionale alla base del federalismo. I popoli di Jugoslavia vennero riconosciuti come fondanti la federazione e a ogni cittadino venne riconosciuto il diritto di esprimere la propria nazionalità. Tuttavia tali provvedimenti non furono sufficienti a contenere le istanze nazionalistiche all'interno dello Stato e nel 1974, a seguito di nuove proteste in Croazia, si adottò un sistema misto federale-confederale per cercare di prevenire ulteriori tendenze anticentraliste.

l'ostacolo al rilancio del Paese. Ciò provocò le resistenze della parte slovena che, invece, esigeva maggiore autonomia e mirava a una riforma dello Stato in senso confederale. Le tensioni politiche portarono allo scioglimento della Lega dei comunisti, il partito unico che per quarant'anni aveva costituito il fattore di coesione del Paese, mentre provvedimenti presi a livello federale che non venivano accolti dalle Repubbliche settentrionali. Queste ultime indissero, prima, libere elezioni e, in seguito, un *referendum* per l'indipendenza, che venne accolto con favore dalla popolazione. Sulla spinta di tale consultazione, non si giunse a un accordo tra le Repubbliche, come auspicato da parte slovena, per riprendere il dialogo per la definizione di un nuovo assetto istituzionale e ciò rese inevitabili l'acuirsi della crisi e lo smembramento della federazione.

Mentre la crisi slovena si risolse in poco tempo, il governo centrale serbo non era disposto a subire la perdita dei territori di Croazia e Bosnia Erzegovina, nell'ambito dei quali risiedeva un'alta percentuale di popolazione di nazionalità serba. La Comunità internazionale cercò di intervenire per ricomporre la crisi in modo pacifico, ma tutti i tentativi si rivelarono infruttuosi. L'ampliarsi del conflitto fu inarrestabile e aspro per quasi quattro anni. La guerra si concluse nel 1995 con la stipulazione dei già citati accordi di Dayton.

2.3 *Questioni di cittadinanza e rappresentanza politica nella 'nuova' Bosnia Erzegovina*

La Costituzione della Bosnia Erzegovina non definisce lo Stato come federale in senso stretto, né offre gli elementi necessari per precisarne la natura. I rapporti tra la Bosnia Erzegovina e le entità che la compongono, la distribuzione delle competenze all'interno di tali rapporti e lo *status* delle diverse componenti non forniscono basi affidabili per una definizione che ne chiarisca la natura, mentre le entità hanno alcune caratteristiche che spingono a considerarle Stati, anche se privi di soggettività internazionale.

La Costituzione della Bosnia Erzegovina prevale sulle Costituzioni delle due entità; queste ultime sono tenute ad adeguare le proprie Costituzioni e leggi alla Costituzione e alle leggi della Bosnia Erzegovina. A stabilire la costituzionalità delle norme delle entità rispetto alla Costituzione centrale è la Corte costituzionale. Al momento della stipulazione degli accordi di pace, le entità avevano proprie polizie e forze armate, vi era totale separazione dei poteri, confini fissi e cittadinanza differente; si può ritenere pertanto che le entità avessero alcune caratteristiche proprie di uno Stato, senza essere soggetti internazionali. Le entità possedevano, e per alcuni aspetti possiedono ancora, una posizione di rilievo all'interno della Bosnia Erzegovina; una posizione che superava quella solitamente riconosciuta alle unità federali⁸.

⁸ In proposito una delle questioni più controverse, nel dibattito politico bosniaco, è la creazione di un unico ministero della difesa. La costituzione di tale dicastero è uno dei requisiti richiesti dall'Unione Europea per la stipulazione degli Accordi di associazione e stabilizzazione, però su questo punto i rappresentanti politici delle due entità non riescono a trovare un

La Bosnia Erzegovina non è, però, una confederazione, in quanto dispone di un'organizzazione completa dei poteri e non è formata attraverso l'accordo di Stati sovrani e indipendenti. In realtà, si tratta di una forma di Stato atipica, molto complessa, dalla costruzione asimmetrica, composta da due parti: una federale e una unitaria, con un legame debole tra il potere centrale e il potere delle parti di cui è composta. Anche la forma di governo è atipica. Nella Costituzione il fattore più rilevante concernente l'organizzazione dei poteri è la tendenza a realizzare, nella struttura degli organi e nella loro attività, la parità dei diritti dei tre popoli costituenti: bosniacchi, croati e serbi. Ad, esempio, nel 2006, in uno dei tentativi effettuati per snellire la struttura di governo, si è dato forte valore alla presidenza collegiale, a composizione tripartita, che resta in carica quattro anni con turni di otto mesi per ciascun rappresentante al vertice. I tre nuovi co-presidenti sono accomunati dal fatto di essere stati prescelti all'interno delle rispettive comunità d'appartenenza⁹. Rimangono evidenti i richiami alla differente appartenenza etnico-confessionale e tale assetto non garantisce unità di intenti sul progetto di riforma istituzionale.

In effetti, la composizione multi-etnica e multi-religiosa della popolazione ha costituito il principale nodo da affrontare nella costruzione della struttura costituzionale e giuridica della comunità statale. La soluzione trovata a livello costituente si è limitata all'enunciazione di un generale divieto di discriminazione, senza fare riferimenti specifici a diritti da riservarsi a particolari gruppi. In effetti la questione fondamentale non riguarda, appunto, la presenza di minoranze, bensì quella delle nazioni costitutive, cioè la bosniaco-musulmana, la croato-bosniaca e la serbo-bosniaca. Ai gruppi minoritari è stata dedicata una legge del 2003¹⁰, adottata grazie al sostegno della Commissione di Venezia¹¹, che

accordo. La struttura statale delineata, nell'Accordo di Dayton sembra indicare che i contraenti abbiano scelto di concentrare il potere nelle diverse entità che compongono lo Stato, piuttosto che assegnarlo al centro con lo scopo prioritario di giungere a un accordo e alla pace in breve tempo, per poter organizzare velocemente le elezioni democratiche e affermare l'avvio della stabilizzazione della regione. La presenza internazionale sul territorio bosniaco ha, però, modificato negli anni le sue prospettive spingendo a una successiva centralizzazione dei poteri.

9 Con la particolarità, considerata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (EDU) come discriminatoria, che il presidente della parte serba della popolazione può essere eletto solo dalla popolazione residente nella *Republika Srpska*, così come i due presidenti croato-bosniaci e bosniaci musulmani solo dalla popolazione della Federazione croato-musulmana, mentre gli appartenenti alle diverse minoranze nazionali della popolazione non hanno la possibilità di candidarsi.

10 *Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina*, Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, Godina VII – Broj 12, Utorak, 6 maja 2003. godine, Sarajevo.

11 La Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, creata nel 1990, è l'organismo del Consiglio d'Europa che assiste gli Stati nel consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche, attraverso l'analisi di proposte di nuove Costituzioni e leggi e fornendo pareri su eventuali modifiche e migliorie. Composta da esperti indipendenti di fama internazionale per la loro esperienza nelle istituzioni democratiche o per il loro contributo allo sviluppo del diritto e della scienza politica, viene chiamata Commissione Venezia dal luogo in cui si riunisce.

dà attuazione a quanto previsto nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, ma non contempla forme di rappresentanza speciale per le minoranze.

2.4 Questioni di nazionalità e cittadinanza nelle due entità e i correttivi giurisprudenziali posti dalla Corte costituzionale bosniaca

Per quanto concerne, invece, le Costituzioni delle entità che compongono la Bosnia Erzegovina, bisogna considerare che esse sono il frutto dell'opera, in ciascuna delle due entità, di assemblee costituenti indipendenti¹²; per questa ragione, il principio di nazionalità è una componente molto importante in entrambi i testi.

Nella Costituzione della Federazione croato-musulmana, i croati e i bosniaco-musulmani vengono indicati come i popoli costituenti la Federazione insieme agli «altri»; la lingua bosniaca e la lingua croata a caratteri latini sono indicate come lingue ufficiali, mentre le altre lingue parlate all'interno dei confini della Federazione sono definite lingue «aggiuntive», che possono essere rese ufficiali solo in seguito a un successivo passaggio legislativo, che richiede l'approvazione della maggioranza dei delegati bosniacchi e croati nella Camera del popolo (art. IV. A. 18 e art. IV. B. 6). Il Presidente e il vicepresidente della Federazione possono essere solo un bosniaco-musulmano o un croato-bosniaco, come pure il presidente della Camera del popolo (art. IV. A. 8). Le decisioni del parlamento e del governo della federazione sono strettamente vincolate agli interessi vitali del popolo della Federazione (bosniacchi e croati), i membri della Camera del Popolo (*Dom narodna*) possono stabilire che un loro interesse vitale è violato se i membri della categoria «altri» hanno posto obiezione a una delibera che aveva per oggetto questioni rilevanti per uno dei due popoli della Federazione (art. IV. C. 8 (2) della Costituzione della Federazione di Bosnia Erzegovina). Viene stabilito, inoltre, che la composizione della polizia, del governo cantonale e degli organi a esso collegati debbano mantenere la struttura nazionale del cantone stesso (art. V. 1. 2. (2) - 3. 8. (5) - 10.).

Anche la Costituzione della *Republika Srpska* (RS) è connotata da forti riferimenti nazionali¹³. Il preambolo si apre con l'enunciazione del diritto naturale, inalienabile e non cedibile del popolo serbo all'autodeterminazione, la menzione della secolare lotta del popolo serbo per l'indipendenza e la libertà dello Stato e la proclamazione del diritto di «link its State completely and tightly with other States of the Serb people». I riferimenti al principio di nazionali-

12 Le Costituzioni delle due entità sono antecedenti alla conclusione del conflitto. La Costituzione della Federazione croato-musulmana è stata approvata il 30 marzo 1994, dopo che, a seguito dell'intervento americano, si era giunti alla firma degli Accordi di Washington e alla creazione di un'unione croato-musulmana. La Costituzione della *Republika Srpska* è stata adottata il 28 febbraio 1992.

13 La prima Costituzione del nuovo Stato autoproclamatosi indipendente fu adottata dall'assemblea costituente della *Republika Srpska*; la stessa Costituzione fu modificata e integrata, realizzando completamente, in tal modo, il nuovo Stato.

tà sono presenti anche negli articoli riguardanti i principi fondamentali: l'articolo 1 afferma che «the Republic of Srpska shall be the State of Serb people and of all its citizens»; all'articolo 4, viene sancito il diritto di stabilire speciali relazioni con lo Stato serbo; come lingua ufficiale viene definita all'articolo 7 la lingua serba in caratteri cirillici (art. 7), mentre le altre lingue possono essere considerate ufficiali secondo quanto stabilisce la legge specifica in merito. Viene proclamata la libertà di culto, ma ai commi tre e quattro dell'articolo 28 si afferma: «3. The Serbian Orthodox Church shall be the church of the Serb people and other people of Orthodox religion. 4. The State shall materially support the Orthodox church and it shall co-operate with it in all fields and, in particular, in preserving, cherishing and developing cultural, traditional and other spiritual values».

La forte connotazione nazionalistica delle due Costituzioni portò, il 12 febbraio 1998, Alija Izetbegović, allora Presidente della Repubblica di Bosnia Erzegovina, a presentare un ricorso alla Corte costituzionale in cui venivano sollevate questioni di legittimità su oltre ottanta disposizioni. La sentenza pronunciata dalla Corte nel 2000 offre una delle più complesse e articolate analisi giurisprudenziali delle questioni legate alla coesistenza di gruppi diversi nel quadro dei valori fondamentali di uno Stato paritario plurinazionale¹⁴. Nel ricorso si richiedeva la valutazione di costituzionalità di alcuni articoli della Costituzione della *Republika Srpska* e della Costituzione della Federazione croato-musulmana rispetto alla Costituzione della Bosnia Erzegovina¹⁵. La Corte si pronunciò su tutte, o quasi, le questioni fondamentali che stanno alla base di una democrazia plurinazionale come la normatività della Costituzione, il concetto di «popolo» (costitutivo), il diritto all'autodeterminazione, l'appartenenza a una minoranza, la struttura federale dello Stato e, non ultima, la rappresentanza politica dei gruppi e delle minoranze¹⁶.

La Corte costituzionale adottò quattro decisioni parziali: la prima su alcuni non trascurabili aspetti terminologici, la seconda sul più delicato tema delle fonti, la terza sulla questione dei rapporti tra popoli costitutivi e le eventuali discri-

14 "Ustavni Sud Bosnia Herzegovina", 14 settembre 2000, sent. U-5/98 in *Službeni glasnik* (Bollettino ufficiale) n. 23/2000, testo consultabile all'indirizzo: www.ustavnisud.ba/english/default.htm.

15 La Corte accolse il ricorso ai sensi dell'articolo VI. 3 della Costituzione della Bosnia Erzegovina in cui si stabilisce che la Corte costituzionale ha esclusiva giurisdizione nel decidere tutte le controversie che sorgono, in merito alla Costituzione, tra le entità o tra la Bosnia Erzegovina e un'entità o entrambe le entità o tra le istituzioni interne alla Bosnia Erzegovina.

16 Tra le disposizioni eccepite nella Costituzione della *Republika Srpska* vi erano, in particolare, la previsione del diritto all'autodeterminazione del popolo serbo, la definizione della *Republika Srpska*, le relazioni preferenziali «con altri Stati del popolo serbo», l'ufficialità della lingua serba e dell'alfabeto cirillico, il sostegno statale alla chiesa ortodossa, le limitazioni al diritto di proprietà, le competenze dell'entità in tema di difesa e relazioni internazionali, la creazione di una propria banca nazionale. Con riferimento alla Costituzione della Federazione croato-musulmana, si contestavano la previsione di bosniaci e croati come popoli costituenti l'entità, l'ufficialità delle lingue bosniaca e croata e previsioni analoghe a quelle della *Republika Srpska* in materia di difesa e rapporti internazionali.

minazioni operate dalle Costituzioni della *Republika Srpska* e dalla Federazione croato-musulmana, l'ultima sulla questione religiosa e il problema dell'organizzazione costituzionale della difesa. La terza è quella che più da vicino concerne l'oggetto del presente scritto.

La Corte stabilì che solo lo Stato bosniaco può affermare la propria esistenza dal punto di vista del diritto internazionale come Stato con le proprie articolazioni interne e con i confini internazionalmente riconosciuti (parr. 28 e ss). Inoltre sostenne anche che la scelta del termine entità era stata fatta a sostegno della struttura federale dello Stato e affermò l'incostituzionalità del preambolo e degli articoli 1-7 e 28 della Costituzione della *Republika Srpska*. Nel soffermarsi sulla definizione di popolo, oltretutto, ribadì gli obblighi di non discriminazione verso i popoli costitutivi che si trovino di fatto in una posizione di minoranza nel territorio in cui vivono o abbiano intenzione di rientrare nei luoghi da cui erano fuggiti¹⁷. Sulla base del principio di non discriminazione, furono considerati incostituzionali anche alcuni articoli della Costituzione della Federazione croato-musulmana.

Non potendo approfondire ulteriormente, in questa sede, il contenuto della sentenza, è utile osservare che la dottrina (Palermo 2000, 1479 e ss.; Gambini 2001, 471 e ss.) considera la sentenza di grande rilevanza per le tecniche di interpretazione cui la Corte ha fatto ricorso, tecniche importanti dal punto di vista comparatistico. Grazie a queste, in un contesto di costante interazione tra fonti internazionali e fonti interne, nella sentenza fu ribadita la natura democratico-consociativa dello Stato, con particolare riferimento alla definizione di «forma di Stato multietnica» e come previsto dalla Costituzione di Dayton, e se ne riconobbe la necessaria applicazione anche alle due entità.

Si deve, comunque, notare che la decisione venne adottata a strettissima maggioranza (cinque voti favorevoli e quattro contrari) e che i giudici rimasti in minoranza espressero tutti un'opinione dissenziente. Non fu casuale, inoltre, che il relatore fosse uno dei tre giudici di nomina internazionale e che, nel corso della disamina, due giudici della Bosnia Erzegovina si dimisero. La decisione fu, infatti, frutto della composizione mista della Corte costituzionale bosniaca caratterizzata da una maggioranza della componente internazionale. Tale circostanza può far ipotizzare che, forse, una Corte formata da soli giudici locali da un lato non sarebbe riuscita a giungere a una sentenza, dall'altro non sarebbe mai giunta a un simile risultato. Come avviene nelle altre istituzioni statali che a tutt'oggi risultano bloccate dai veti incrociati dei tre gruppi, anche una Corte priva della componente internazionale difficilmente avrebbe potuto svolgere appieno i compiti che le erano assegnati.

Infatti, le modifiche alle costituzioni sono giunte a compimento solo in seguito all'intervento, durante il primo decennio successivo alla pronuncia, dell'Alto rappresentante delle Nazioni Unite, confermando quanto le forze politiche

¹⁷ Grande rilevanza nel processo di pacificazione e stabilizzazione del Paese è stata data al ritorno degli sfollati nelle aree di residenza prima del conflitto.

democraticamente elette non fossero orientate a modificare l'assetto stabilito al termine del conflitto tra le diverse entità.

Nel corso degli anni la Corte costituzionale bosniaca ha modificato il suo orientamento, limitando il suo intervento innovatore riguardo la questione nazionale e dichiarando non ammissibili diversi casi successivi¹⁸. Solo nel marzo 2015 ha dichiarato per la prima volta che il sistema elettorale di entrambe le entità, basato sul meccanismo del federalismo etnico, è incompatibile con il principio di non discriminazione espresso all'articolo 2 comma quarto della Costituzione e con l'articolo 1 del Protocollo n. 12 della Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali¹⁹.

Precedentemente, tutti i ricorsi riguardanti la legge elettorale erano stati dichiarati inammissibili. Pertanto la pronuncia del 2015 si pone come un cambiamento rilevante nelle condotte giurisprudenziali bosniache. Tuttavia è opportuno osservare che se da un lato vi è un approccio più progressista alla materia, che si concretizza nell'attribuzione di un ruolo speciale alla Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU) nel sistema legislativo bosniaco, dall'altro non si superano le contraddizioni precedenti poiché, per risolvere l'incoerenza della Costituzione e della legge elettorale rispetto alla CEDU, la Corte si rimette alle valutazioni del Parlamento²⁰. Il fatto che la Corte costituzionale abbia ceduto al Parlamento tale competenza rende manifesto lo stallo in cui si trova il sistema decisionale bosniaco²¹.

2.5 *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nei casi Finci-Sejdić: i diritti di cittadinanza*

Come appena accennato, nelle questioni concernenti la rappresentanza politica delle diverse nazionalità che compongono lo Stato ha avuto un ruolo non secondario la Corte europea dei diritti dell'uomo. Infatti, gli articoli della Costituzione che definiscono i serbi, i croati e i bosniacchi come i popoli costitutivi lo Stato, i cui rappresentanti hanno il diritto di sedere alla Presidenza e alla Camera dei popoli²², hanno originato il ricorso presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo da parte di un membro della comunità ebraica (Finci) e di uno della co-

18 "Ustavni Sud Bosnia Hercegovina", 31 marzo 2006, sent. U-5/04 e 26 maggio 2006 sent. U-13/05, testi consultabili all'indirizzo: www.ustavnisud.ba/english/default.htm.

19 "Ustavni Sud Bosnia Hercegovina", 16 marzo, sent. U-17/14 in Službeni Glasnik, testo consultabile all'indirizzo: www.ustavnisud.ba.

20 Tali incoerenze erano, per altro, già evidenziate nella sentenza della Corte di Strasburgo del 2009 (Corte EDU, 22 dicembre 2009, ricorsi n. 27996/06 e 34836/06, *Finci e Sejdić c. Bosnia Ercegovina*, consultabile all'indirizzo www.coe.int).

21 "Ustavni Sud Bosnia Hercegovina", 16 marzo, sent. U-17/14, par. 74 e ss.

22 Come già ricordato l'articolo 5 della Costituzione stabilisce che un rappresentante per popolo siede alla Presidenza e governa a rotazione; la Camera dei popoli, *Dom Narodna*, è composta cinque rappresentanti per ogni popolo per un totale di quindici.

munità Rom (Sejdić)²³. Essi lamentavano la violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'articolo 3 (diritto a libere elezioni) del primo protocollo alla Convenzione e dell'articolo 1 (divieto generale di discriminazione) del dodicesimo protocollo alla Convenzione con riferimento agli articoli 5 e 7 della Costituzione in merito al sistema elettorale, che preclude la possibilità di candidatura agli organi rappresentativi centrali a tutti i gruppi nazionali che non rientrano nei popoli costitutivi in ragione dell'appartenenza etnica o religiosa²⁴. Nonostante la Costituzione abbia definito il primato della Convenzione sul diritto interno e la Corte costituzionale sia stata chiamata a pronunciarsi sui contenuti delle Costituzioni delle singole entità proprio in riferimento alla definizione di popolo, di Stato multietnico e del principio di non discriminazione, i giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo hanno stabilito, nel 2009, che i ricorrenti vanno considerati vittime di discriminazione e che lo Stato è responsabile per non aver modificato la Costituzione in modo da renderla compatibile con i diritti previsti dalla Convenzione²⁵.

Nella sentenza si afferma che un comportamento è privo di «giustificazione oggettiva e ragionevole» quando «does not pursue a “legitimate aim” or that there is not a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aimsought to be realised» (§ 42). Secondo la Corte si è di fronte a un'ipotesi di «ethnic discrimination» che «has been held to be a form of racial discrimination» (§ 32); tale discriminazione è ritenuta, a causa delle sue pericolose conseguenze, molto grave e impone un coinvolgimento attivo delle autorità statali e una loro forte reazione (§ 43). La Corte non dimentica le ragioni che hanno portato alla creazione del particolare assetto bosniaco, ammettendo che l'introduzione di siffatta norma ha avuto lo scopo di mettere fine alla guerra e di ristabilire la pace all'interno del Paese (§ 34), ma osserva che allo stato attuale tale previsione non ha più ragion d'essere, come dimostrato dall'adesione della Bosnia Erzegovina all'ONU e soprattutto al Consiglio d'Europa con la conseguente ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali²⁶.

Il governo della Bosnia Erzegovina non è, però, riuscito a trovare un accordo politico in merito alla possibile riforma dell'assetto istituzionale. Lo Stato è attraversato da crisi endemiche, dovute a gravi periodi di incertezza istituzionale

23 Corte EDU, 22 dicembre 2009, ricorsi n. 27996/06 e 34836/06, *Finci e Sejdić c. Bosnia Erzegovina*, cit. I due ricorrenti avevano ricoperto importanti cariche pubbliche, uno come ambasciatore della Bosnia Erzegovina in Svizzera e l'altro come osservatore della condizione dei Rom in Bosnia Erzegovina per conto della Missione OSCE.

24 Tali gruppi vengono definiti nella Costituzione come *ostali* – 'gli altri', 'i rimanenti' – e, però, costituiscono quasi l'otto per cento della popolazione totale.

25 Sebbene la Costituzione della Bosnia Erzegovina sia un allegato a un trattato internazionale, il potere di modifica è riservato alla Camera dei popoli.

26 Corte EDU, 22 dicembre 2009, ricorsi n. 27996/06 e 34836/06, *Finci e Sejdić c. Bosnia Erzegovina*, cit., parr. 47-48-49.

con vuoti di rappresentanza, legati alla difficoltà di formare coalizioni di governo (Rossini 2012)²⁷ e al costante immobilismo, causato dal sistema dei veti posti all'adozione di ogni atto, che affligge l'esecutivo e la presidenza²⁸. Questa situazione ha portato la Commissione europea a stabilire il termine del 31 agosto 2012²⁹ per l'adozione di una nuova Costituzione. Tuttavia tale termine non è stato rispettato e questo ha provocato un forte rallentamento al processo di integrazione dello Stato nell'Unione europea è risultato a lungo compromesso. Le elezioni politiche si susseguono ogni quattro anni e i due elementi che le caratterizzano maggiormente sono il preoccupante assenteismo dell'elettorato e una costante preferenza riservata a partiti di matrice nazionalista.

Se il mondo della politica appare incapace di avviare un efficace mutamento, la società civile appare, però, in fermento. Nella primavera del 2014 vi sono state massicce proteste che hanno animato le piazze delle maggiori città. Le manifestazioni esprimevano il malcontento per la fallimentare gestione politica e chiedevano, a volte ottenendole, le dimissioni dei rappresentanti politici (Rossini 2014, 6; Trogu 2014).

L'altra opzione sul campo è quella della divisione del Paese, ipotesi ventilata spesso dai capi dei partiti politici più estremisti sia croati che serbi. Questa soluzione non risulta però più sostenibile, in seguito all'ingresso nell'Unione europea della Croazia e alla candidatura all'ingresso della Serbia.

Così, la revisione del sistema costituzionale rimane aperta, proprio in ragione della stasi permanente che affligge il sistema politico bosniaco. A ciò si aggiunge che i ministri degli esteri dei 28 Paesi dell'Unione europea, nel marzo del 2015, hanno dato il via libera all'accordo di stabilizzazione e associazione con la Bosnia Erzegovina, rinviando così la condizionalità della sentenza Sejdić-Finci e considerando le proteste del 2014 solo la manifestazione di un disagio economico, invece che la richiesta di un radicale cambiamento politico.

Questa scelta, ampiamente criticata, mette in luce l'ennesimo caso di incoerenza della politica europea in generale e dell'Unione europea in particolare nei confronti della Bosnia Erzegovina e dell'inutilità di soluzioni 'facili' a fronte dell'intrico politico bosniaco che, avvilito su se stesso, persevera nel lasciare lo Stato nella totale immobilità (Denti 2015)³⁰.

27 «Le ultime elezioni si sono tenute nell'ottobre del 2010, ma il governo è stato formato solo quattordici mesi dopo, al termine di lunghe consultazioni tra le diverse forze politiche, una volta instaurato l'esecutivo questo è durato solo cinque mesi» (Rossini 2012).

28 Già nel 2005 la Commissione di Venezia aveva affrontato le difficoltà intrinseche al sistema di governo bosniaco parlando dell'indispensabilità di una riforma costituzionale. CDL-AD (2005) 004 dell'11 Marzo 2005, consultabile all'indirizzo <http://www.coe.venice.it>.

29 *Council Conclusion Report June BiH for the Association and Stabilisation Process*, consultabile all'indirizzo <http://europa.ba/Publications.aspx?id=136&cat=186&lang=EN>

30 Alcuni uomini politici della *Republika Srpska* hanno minacciato un nuovo referendum concernente la magistratura e le corti, mentre politici croato-erzegovesi hanno sostenuto la necessità di un nuovo accordo con la Croazia.

3. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

L'analisi del caso bosniaco ha evidenziato come il disegno istituzionale voluto a Dayton dalla Comunità internazionale nel dopoguerra si sia dimostrato inadeguato alla reale situazione del Paese.

Gli accordi di pace hanno costituito un'imponente opera di ricostruzione sul piano materiale e sociale e fornito sostegno al governo per dare legittimità allo Stato, ma tutto ciò non ha evitato il totale immobilismo dell'ordinamento per le continue lotte tra le entità a base nazionale. Tale realtà non ha consentito un reale avanzamento democratico del Paese, anzi, per certi versi ha rafforzato le spinte nazionalistiche.

Le pronunce della Corte costituzionale, a composizione mista, con giudici stranieri, si sono rivelate di notevole rilevanza nella definizione dello Stato multietnico e del concetto di non discriminazione tra i tre popoli costitutivi la Bosnia Erzegovina (croati, musulmano-bosniaci e serbi), ma non hanno comportato un progresso sul piano normativo all'interno delle due entità in cui è diviso il Paese.

Le forti difficoltà attuative di un diritto formale più attento alla protezione dei diritti dell'uomo e delle minoranze sono dovute anche all'enorme appesantimento del sistema burocratico che, concepito al fine di non creare tensioni nella rappresentanza etnica paritaria tra i popoli costituenti, si presenta troppo articolato e macchinoso e impedisce lo svolgimento lineare della gestione degli apparati amministrativi.

Forse solo il cammino intrapreso da parte della popolazione nella primavera del 2014 può indurre a sperare in un cambiamento nato dal basso e che esuli da istanze nazionalistiche. Tuttavia, i risultati delle ultime elezioni tenutesi ad ottobre del 2014 non aprono prospettive di cambiamento e il nuovo slancio dato dagli Accordi di associazione e adesione all'Unione Europea, con la conseguente e ripetuta richiesta di candidatura, prevista per fine 2015, fanno pensare più a interessi di ordine economico che ad una reale volontà di cambiamento dell'assetto politico.

- Chabod, F. (2002), *L'idea di nazione*, Laterza, Roma-Bari.
- Clerici, R. (1989), Voce "Cittadinanza", in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, III, pp.113-114.
- Conetti, G. (2006), Voce "Minoranze nazionali (dir.int.)", in *Dizionario di diritto pubblico*, IV, Milano, pp. 3658-3664.
- Denti, D. (2015) "Bosnia Erzegovina, la sfida dell'UE", *Osservatorio Balcani e Caucaso*, 9 settembre, pp. 1-3, consultabile all'indirizzo internet: www.balcanicaucaso.org.
- Gambini, F. (2001), "Una (forse) storica sentenza della Corte Costituzionale della Bosnia Erzegovina", *Quaderni costituzionali*, 2, pp. 471-474.
- Grilli di Cortona, P. (2003), *Stati, nazioni e nazionalismi in Europa*, Il Mulino, Bologna.
- Hobsbawm, E. J. (2002), *Nazioni e nazionalismi dal 1780*, Einaudi, Torino.
- Moratti, M. (2004), "La Bosnia Erzegovina è un protettorato?", *Osservatorio Balcani e Caucaso*, 27 dicembre, pp. 1-7, consultabile all'indirizzo internet: www.balcanicaucaso.org.
- Moratti, M. (2006), "L'ultimo imperatore", *Osservatorio Balcani*, 28 giugno, pp. 1-3, consultabile all'indirizzo internet: www.osservatoriobalcani.org
- Nikolić, P. (2002), *I sistemi costituzionali dei nuovi Stati dell'ex-Jugoslavia*, Giappichelli, Torino.
- Palermo, F. (2000), "Bosnia Erzegovina: La Corte Costituzionale fissa i confini della (nuova) società multi-etnica", *Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, IV, pp. 1479-1489.
- Reposo, A. (1993), Voce "Stato federale", in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XXX, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, pp. 1-7.
- Romanelli Grimaldi, C. (1998), Voce "Cittadinanza", in *Enciclopedia giuridica*, Istituto della Enciclopedia Italiana, pp. 1-8.
- Rossini, A. (2012), "Bosnia: l'agonia di Dayton", *Osservatorio Balcani e Caucaso*, 3 agosto, pp. 1-3, consultabile all'indirizzo internet: www.balcanicaucaso.org.
- Rossini, A. O. (2014), "Bosnia-Herzegovina at a Stalemate?", *ISPI Analysis*, 255, May, pp. 1-11, consultabile all'indirizzo: www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_255__2014.pdf
- Trogu, S. (2014), "La rivolta sociale in Bosnia", *Osservatorio Balcani e Caucaso*, 16 febbraio, pp. 1-3, consultabile all'indirizzo internet: www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia-Erzegovina/La-rivolta-sociale-in-Bosnia-148265.
- Zanghì, C. (1993), "Tutela delle minoranze e autodeterminazione dei popoli", *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 2, pp. 405-418.
- Zorn, J. (2003), "The Politics of Exclusion during the Formation of the Slovenian State", in Dedić, J., Jalušić, V., Zorn, J. (eds.), *The erased. Organized innocence and the politics of exclusion*, Mirovni Inštitut, Institut for Contemporary Social and Political Studies, Ljubljana, pp. 93-152.